

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche - CAPO I Disposizioni generali

Articolo 17 — Tassazione separata [testo post riforma del 2004] Testo in vigore dal 4 luglio 2006

1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lett. a), d) e g) del 1 comma dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 c.c.; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 c.c., nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; (5) (13)

[a bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 50, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21

aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;] (10)

b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell' articolo 50 e al comma 2 dell' articolo 49; (6) (1)

c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell' art. 53, se il diritto all' indennità risulta da atto di data certa anteriore all' inizio del rapporto, nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell' autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; (5)

c bis) indennità di mobilità di cui all' articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all' articolo 1 bis del decreto legge 19 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 corrisposti anticipatamente. (7)

d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;

e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;

f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell' attività sportiva ai sensi del comma 7 dell' art. 4 della L. 23 marzo 1981, n. 91 se non rientranti tra le indennità indicate alla lett. a);

g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;

g bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell' articolo 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; (9)

g ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1 quater, se percepiti in unica soluzione; (12)

h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;

[m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione delle società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;] (8)

n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g) del 1° comma dell'art. 44 quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

n bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo. (2)

2. I redditi indicati alle lett. da g) a n) del 1 comma sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali sono tassati

separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.

3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n bis) (3) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b) e c) e c bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente. (3) (4) (11)

(1) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16 comma 1, lettera b), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a tassazione separata l'indennità di disoccupazione (C. Cost. 22.07.96, n. 287, G.U. 31.07.1996, n. 31).

(2) La presente lettera prima aggiunta dall'art. 1, D.L. 31.05.1994, n. 330 è stata, poi così modificata dall'art. 3, comma 2, L. 23.12.1996, n. 662; si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31.12.96.

(3) Il presente comma, prima, modificato dall'art. 1, D.P.R. 4.02.1988, n. 42 poi modificato dall'art. 1, D.L. 31.05.1994, n. 330 è stato, poi, così modificato dall'art. 3, comma 82, L. 28.12.1995, n. 549.

(4) Vedi D.P.R. 04.02.1988, n. 42 art. 6, art. 19, art. 21, art. 33.

(5) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 32, D.L. 23.02.1995, n. 41.

(6) La presente lettera prima sostituita dall'art. 3, comma 82, L. 28.12.1995, n. 549 è stata, poi, così modificata dall'art. 5, D.Lgs. 2.12.1997, n. 314.

(7) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 3, comma 82, L. 28.12.1995, n. 549.

(8) La presente lettera prima modificata dall'art. 1, D.P.R. 4.02.1988, n. 42 modificata dall'art. 6, L. 23.12.2000, n. 388 è stata, poi, abrogata dall'art. 3, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(9) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 11, L. 30.12.1991, n. 413.

(10) La presente lettera prima aggiunta, dall'art. 10, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 poi modificata dall'art. 7, D.Lgs. 12.04.2001, n. 168, è stata, poi, abrogata dall'art. 21 D.Lgs. 05.12.2005, n. 252, con decorrenza dal 01.01.2008. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 749, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'entrata in vigore è stata spostata al 01.01.2007.

(11) Il presente articolo, già art. 16, è stato così rinumerato in virtù dell'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(12) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006.

(13) L'imposta sul trattamento di fine rapporto e sulle indennità equipollenti di cui alla presente lettera sono state ridotte in virtù di quanto disposto dall'art.1, D.M. 20.03.2008, (G.U. del 02.04.2008, n. 78), come di seguito indicato:

a) 70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;

b) 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l'ammontare del reddito di riferimento e' superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 50 euro, se il reddito di riferimento e' superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di 2.000 euro.